

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha gestito due denunce di infrazione relative alle leggi in materia di pianificazione dello spazio al dettaglio in Germania (cause congiunte 2238 e 2249/2021/MHZ)

Decisione

Caso 2238/2021/MHZ - Aperto(a) il 01/02/2022 - Decisione del 16/12/2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Ricontrati estremi di cattiva amministrazione) |

Caso 2249/2021/MHZ - Aperto(a) il 01/02/2022 - Decisione del 16/12/2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Ricontrati estremi di cattiva amministrazione) |

I denunciati sono due società al dettaglio, IKEA e Decathlon, che hanno affermato che la Commissione europea non ha gestito adeguatamente le procedure di infrazione nei confronti della Germania per quanto riguarda le leggi sulla pianificazione e lo spazio al dettaglio. I denunciati hanno contestato il tempo impiegato per il procedimento e la denuncia di infrazione iniziale è stata presentata nel 2008. Hanno inoltre contestato le diverse spiegazioni fornite dalla Commissione in merito al ritardo.

Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha trasmesso alla Commissione conclusioni preliminari, in particolare che la Commissione aveva impiegato un tempo irragionevolmente lungo (più di tredici anni) per affrontare le fasi amministrative iniziali della procedura di infrazione. Ha suggerito alla Commissione di prendere una decisione sulla prossima fase della procedura senza ulteriori indugi.

In risposta alle conclusioni del Mediatore, la Commissione ha fornito spiegazioni volte a giustificare il tempo impiegato e ha indicato che intendeva adottare una decisione all'inizio del 2023.

Il Mediatore ha ritenuto che il tempo impiegato non potesse essere giustificato. Ha chiuso l'inchiesta con una constatazione di cattiva amministrazione. Ritiene che non servirebbe a



formulare una raccomandazione, in quanto la Commissione si è impegnata a prendere una decisione nei prossimi mesi. La Commissione dovrebbe riferire al Mediatore entro la fine di marzo 2023.

Contesto delle denunce

1. Nel 2008, IKEA Retail Germany ha presentato una denuncia alla Commissione europea contro la Germania. La denuncia riguardava restrizioni alla pianificazione degli stabilimenti di vendita al dettaglio in due Stati federali tedeschi (Nordrhein-Westfalen e Baden-Württemberg), che si applicano ai grandi locali al dettaglio (di oltre 800 metri quadrati). [1]

2. IKEA ha sostenuto che le leggi pregiudicano il diritto di libero stabilimento [2] e la direttiva UE sui servizi [3]. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione [4] nella denuncia, inviando alla Germania una "lettera di costituzione in mora" il 25 giugno 2009. La Germania ha risposto due mesi dopo.

3. Nel 2014, Decathlon Germania ha presentato una denuncia alla Commissione per la stessa questione. La Commissione ha deciso di trattare congiuntamente le denunce di IKEA e Decathlon. Il 18 giugno 2015 essa ha inviato alle autorità tedesche una lettera di costituzione in mora complementare. La Germania ha risposto nell'agosto 2015.

4. Da allora IKEA e Decathlon sono stati in contatto con la Commissione in merito alla procedura di infrazione, anche attraverso riunioni con i membri del personale competente della Commissione e attraverso la corrispondenza.

5. Nel 2018 la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha emesso una sentenza in una causa relativa a restrizioni allo spazio al dettaglio (causa Visser). [5]

6. Nel dicembre 2020, la Conferenza dei ministri tedeschi della pianificazione territoriale ha elaborato linee guida per gli Stati federali, chiarendo le deroghe alle norme che limitano la libertà di stabilimento dei dettaglianti.

7. Tra ottobre 2020 e agosto 2021 i denunciati e la Commissione si sono scambiati lettere e si sono riuniti nel gennaio 2021. Nelle loro lettere, Decathlon e IKEA hanno espresso la loro insoddisfazione per il modo in cui la Commissione aveva gestito la procedura di infrazione e per il fatto che sembrava essere " *bloccata politicamente*". La Commissione ha spiegato che stava cercando una soluzione soddisfacente e che intendeva riaprire le discussioni con le autorità tedesche dopo la conclusione della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE (dicembre 2020).

8. Nell'agosto 2021 la Commissione ha informato i denunciati che il governo federale tedesco aveva dichiarato che, oltre agli orientamenti summenzionati, stava valutando la possibilità di modificare la legge federale sulla pianificazione territoriale, al fine di stabilire disposizioni più esplicite su quando le autorità statali possono concedere esenzioni alle restrizioni di



pianificazione per lo spazio al dettaglio. Ha indicato che l'emendamento potrebbe essere adottato nel 2022.

9. Il 17 dicembre 2021 IKEA e Decathlon si sono rivolti al Mediatore europeo.

L'inchiesta

10. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla preoccupazione dei denunciati secondo cui la Commissione non ha gestito adeguatamente le procedure di infrazione nei confronti della Germania a seguito di due denunce relative alla legislazione in materia di pianificazione e allo spazio al dettaglio (2008/4946 e 2015/4207).

11. L'indagine ha esaminato: i) il tempo impiegato dalla Commissione per affrontare la procedura d'infrazione; II) i motivi adottati dalla Commissione per il ritardo.

12. Il 22 marzo 2022 la squadra d'indagine del Mediatore ha incontrato la Commissione e ha ispezionato i fascicoli della Commissione. I denunciati hanno formulato osservazioni sulla relazione del Mediatore sull'incontro con la Commissione e sull'ispezione [6]. Il 15 luglio 2022 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione le sue conclusioni preliminari [7]. La risposta della Commissione del 14 ottobre 2022 è stata trasmessa ai denunciati. Hanno presentato le loro osservazioni il 16 novembre 2022.

Il ritardo e la sua giustificazione

Argomenti iniziali presentati al Mediatore

13. I denunciati hanno sostenuto che la procedura aveva richiesto un periodo di tempo sproporzionato (fino ad ora più di 13 anni) e che le ragioni che la Commissione ha fornito per il ritardo mancavano di credibilità e erano cambiate nel corso degli anni. I denunciati sono stati indotti a capire che le considerazioni politiche e l'influenza nazionale hanno impedito la conclusione della procedura di infrazione.

14. Nel corso della riunione con la squadra investigativa del Mediatore, la Commissione ha sostenuto che i casi sono complessi, che comportano un conflitto tra il diritto alla libertà di stabilimento nell'UE e le preoccupazioni relative alla pianificazione urbana e provinciale, compresa la protezione dell'ambiente e dei consumatori. Ha anche indicato che le complessità del sistema federale in Germania hanno avuto un ruolo nel ritardo.

15. La Commissione ha riconosciuto che il caso è tra le procedure di infrazione più lunghe fino ad oggi, essendo stato aperto nel 2008. Nel 2017 la procedura è stata sospesa in attesa della sentenza definitiva nel caso Visser. Dopo che la sentenza è stata emessa nel 2018, la Commissione ha rilanciato i casi.



16. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato che anche le elezioni tedesche del 2017 e la modifica dei portafogli ministeriali hanno contribuito al ritardo. Ha aggiunto di aver continuato ad analizzare i relativi cambiamenti, come le linee guida emanate dalla Conferenza dei ministri tedeschi della pianificazione territoriale.

17. La Commissione ha inoltre dettagliato altre misure adottate, mentre la procedura di infrazione era in corso, al fine di garantire che gli Stati membri rispettino il diritto alla libertà di stabilimento. Nel 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul settore del commercio al dettaglio [8], che ha individuato le migliori pratiche per orientare le riforme degli Stati membri nel settore, nonché una guida pratica [9] per le autorità nazionali o regionali sulla riforma del settore del commercio al dettaglio. La Commissione ha inoltre organizzato seminari e altre iniziative, comprese le parti interessate.

18. La Commissione ha sostenuto di aver scelto consapevolmente di affrontare la questione attraverso il dialogo con le autorità tedesche, piuttosto che procedendo attraverso le fasi formali di una procedura di infrazione. Ha detto che questo " *ha fatto progressi in questi casi un processo lento* ".

19. La Commissione ha organizzato un numero considerevole di riunioni bilaterali e altri tipi di riunioni con le autorità competenti in Germania. Ciò ha incluso una riunione nel gennaio 2019 con la partecipazione dei denunciatori, delle autorità federali e statali in Germania e della Commissione (con rappresentanti del Servizio giuridico e della direzione generale del Commercio).

20. La Commissione ha dichiarato di non aspettarsi di chiudere presto la procedura di infrazione, poiché il dialogo con le autorità tedesche è ancora in corso e le autorità tedesche hanno diverse misure da adottare.

21. La Commissione ha dichiarato che potrebbe essere un'opzione per chiudere il caso per "motivi di opportunità". Essa ha dichiarato di poter adottare una decisione del genere anche qualora constati che il diritto/la prassi nazionale è manifestamente incompatibile con il diritto dell'Unione. In tali casi, la lettera di chiusura della Commissione precisa la situazione giuridica e il motivo per cui è incompatibile con il diritto dell'Unione, nonché le circostanze specifiche di uno Stato membro che si prestano a chiudere il caso. Questa lettera può quindi essere utilizzata dai denunciatori come parte di un'impugnazione legale a livello nazionale. Se un denunciante decide di adire un giudice nazionale per motivi di opportunità, il giudice nazionale può decidere di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), procedura in cui la Commissione interviene regolarmente.

22. Nelle loro osservazioni sulla relazione di ispezione [10], i denunciatori hanno sostenuto che, nonostante le opinioni della Commissione circa la complessità del caso, la Commissione non ha rispettato le norme applicabili, in particolare l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) [11]. Se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia violato un obbligo previsto dai trattati, dovrebbe emettere un "parere motivato" in materia. La Commissione ha



inviato due lettere di costituzione in mora, indicando che ritiene che sia così, e non vi è alcuna indicazione che abbia modificato il suo punto di vista. La sentenza nel caso *Visser* ha solo rafforzato la valutazione giuridica della Commissione .

23. A parere dei denunciati, oltre alla riunione del gennaio 2019, le misure adottate dalla Commissione nel caso di specie servivano a ritardare la procedura.

24. I denunciati hanno espresso preoccupazione per l'indicazione della Commissione che potrebbe chiudere il loro caso per "motivi di opportunità". Sebbene la Commissione abbia fatto riferimento alla possibilità di presentare un ricorso legale a livello nazionale, la Commissione è consapevole di averlo già fatto. I denunciati hanno presentato le loro denunce di infrazione dopo che il Tribunale amministrativo federale della Germania ha constatato che le restrizioni previste dalla legge tedesca in materia di pianificazione sono giustificate (proporzionate). Se la procedura d'infrazione dovesse essere chiusa per motivi di opportunità, i denunciati hanno sostenuto che il giudice amministrativo tedesco non avrebbe esaminato la questione e non avrebbe trasmesso il loro caso alla CGUE.

25. I denunciati hanno inoltre affermato che, mentre i funzionari della Commissione che hanno trattato il loro caso avevano mantenuto una buona comunicazione con loro, non erano stati loro forniti motivi per il ritardo in corso, a partire dalla sentenza nel caso *Visser*. Durante questo periodo, le disposizioni giuridiche pertinenti in Germania non erano cambiate.

Valutazione preliminare del Mediatore

26. Sono trascorsi oltre tredici anni da quando la Commissione ha avviato la procedura di infrazione, ma non è stata in grado di indicare quando la procedura si concluderà. **Il Mediatore ha ritenuto in via preliminare che un ritardo così significativo non sia ragionevole.** I diversi argomenti addotti dalla Commissione per spiegare il ritardo sembravano, in parte, cumulativi e il risultato della mancata decisione della Commissione sull'opportunità o meno di procedere alla questione. Da un punto di vista oggettivo, tredici anni costituiscono un periodo di tempo sproporzionatamente lungo per affrontare le fasi amministrative di un procedimento di infrazione. Il ritardo ha avuto implicazioni innegabilmente negative per i denunciati.

27. In tale contesto, **il Mediatore ha constatato che spetta alla Commissione adottare una decisione sulla fase successiva della procedura d'infrazione e ha invitato la Commissione a farlo senza ulteriori ritardi ingiustificati .**

La risposta della Commissione alla valutazione preliminare del Mediatore e le osservazioni dei denunciati su tale risposta

28. La Commissione ha fatto riferimento alle sue azioni più recenti riguardanti i casi di infrazione dei denunciati. Dopo la riunione con la squadra di indagine del Mediatore nel marzo 2022, la



Commissione ha incontrato online le autorità tedesche nell'aprile 2022. Nel maggio 2022 la Commissione ha inviato al governo tedesco un elenco di domande dettagliate sugli orientamenti per le procedure di deroga emanati dalla Conferenza tedesca dei ministri della pianificazione territoriale nel dicembre 2020. Nell'agosto 2022 il governo tedesco ha risposto. Nel frattempo, nel luglio 2022, la Commissione ha discusso i casi con il governo tedesco. A settembre e ottobre 2022 la Commissione ha avuto ulteriori scambi con le autorità tedesche. La Commissione ha inoltre avuto ulteriori contatti con i denunciatori e ha programmato una riunione con loro nell'ottobre 2022.

29. L'obiettivo di tutte queste riunioni e scambi era quello di raccogliere informazioni al fine di adottare una decisione sulla procedura di infrazione entro l'inizio del 2023.

30. Secondo la Commissione vi sono diverse ragioni per il ritardo.

31. In particolare, i casi sono giuridicamente complicati e politicamente sensibili a causa di due interessi contrastanti: l'interesse economico della libertà di stabilimento nel settore del commercio al dettaglio e gli obiettivi di interesse pubblico quali la protezione dell'ambiente, la protezione dei consumatori e la coesione sociale e territoriale. I casi sono legati ai dibattiti politici in corso sulla rigenerazione urbana, l'uso del suolo, la politica dei trasporti e l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile. In Germania (come in altri Stati membri federali dell'UE), il quadro normativo per il settore del commercio al dettaglio è di competenza degli Stati federali, mentre i comuni godono di una certa autonomia nell'applicazione di tale quadro.

32. La Commissione ha sottolineato di seguire costantemente la questione dello stabilimento al dettaglio in vari Stati membri. La situazione in tutta l'UE è molto complessa, che comprende varie norme e regolamenti a livello nazionale, regionale e talvolta locale.

33. La Commissione ha ribadito che il ritardo è stato in parte dovuto alla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti giudiziari [12] e l'attuazione della direttiva sui servizi (che avrebbe dovuto essere pienamente attuata entro il 2010).

34. La Commissione ha inoltre sottolineato che, mentre prima della sentenza Visser la Germania contestava il parere della Commissione, a partire dalla sentenza, il governo tedesco si è impegnato "in modo costruttivo" per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione. Queste discussioni sono state complesse e dispendiose in termini di tempo.

35. Ha sostenuto che, sebbene modificare il quadro giuridico durante le discussioni in corso non fosse realistico, il rafforzamento dell'attuale strumento di procedure di deroga ai sensi del diritto tedesco offre nella pratica *un certo potenziale per garantire una migliore conformità del diritto dell'UE* del quadro tedesco degli stabilimenti al dettaglio. La Commissione è pienamente impegnata a collaborare attivamente con le autorità tedesche per sviluppare un sistema valido per lo stabilimento al dettaglio a beneficio di operatori economici come i denunciatori.

36. La Commissione non è d'accordo con l'argomento dei denunciatori secondo cui essa non ha rispettato l'articolo 258 TFUE in quanto era tenuta a emettere un parere motivato. La CGUE ha



costantemente riconosciuto che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere se, e quando, avviare una procedura di infrazione o deferire un caso alla CGUE. La Commissione può archiviare un caso per "motivi di opportunità", sebbene una legge o una prassi nazionale non sia chiaramente giuridicamente compatibile con il diritto dell'UE. La Commissione non è tenuta a emettere un parere motivato anche se ritiene che uno Stato membro abbia violato un obbligo previsto dai trattati.

37. I denunciati hanno accolto con favore le azioni intraprese dalla Commissione dopo la riunione con la squadra investigativa del Mediatore nel marzo 2022. Tuttavia, la Commissione è tornata in contatto con i denunciati solo nel settembre 2022.

38. I denunciati concordano con la Commissione sul fatto che i casi sono giuridicamente complessi. Tuttavia, hanno sostenuto che le leggi tedesche rispettano o meno il diritto alla libertà di stabilimento. Poiché la Commissione ha inviato due lettere di costituzione in mora, il punto di vista della Commissione era chiaro anche prima che le due sentenze della CGUE appoggiassero la loro posizione giuridica. I denunciati hanno riconosciuto che la Commissione dispone di un potere discrezionale nell'affrontare i casi di infrazione. Tuttavia, se ritiene che vi sia una chiara violazione delle libertà fondamentali, deve valutare la violazione del diritto nella sua decisione discrezionale, cosa che non ha fatto nel caso di specie.

39. I denunciati hanno dichiarato di essersi già rivolti ai tribunali tedeschi in relazione alle loro cause, ma il Tribunale amministrativo federale ha deciso di non deferire il caso alla CGUE. In quanto tale, se la Commissione dovesse archiviare il loro caso per motivi di opportunità, considerando che la questione sarebbe meglio sanata dai giudici nazionali, sarebbe sostanzialmente ammettere che il diritto alla libertà di stabilimento sarebbe compromesso. Ciò pregiudicherebbe la credibilità della Commissione in quanto "custode dei trattati".

40. I denunciati sono preoccupati per il punto di vista della Commissione secondo cui un maggiore ricorso alle procedure di deroga potrebbe garantire il rispetto del diritto dell'UE. Nelle loro denunce alla Commissione, i denunciati hanno spiegato che i requisiti delle procedure di deroga non sono chiari e che l'autorità incaricata di concedere la deroga dispone di piena discrezionalità in tal senso. Qualsiasi modifica della clausola di deroga non modificherebbe la situazione ai sensi del diritto tedesco in materia di pianificazione territoriale se i richiedenti non hanno il diritto di derogare ai regolamenti che non rispettano il diritto dell'Unione. È quindi difficile capire in che modo la procedura di deroga possa garantire la conformità pratica.

Valutazione finale del Mediatore

41. La Commissione ha indicato che prenderà una decisione sui casi di infrazione dei denunciati entro l' **inizio del 2023** . In tal caso, saranno trascorsi quasi 14 anni dalla presentazione della prima denuncia. Sebbene la Commissione non sia stata certamente inattiva nel fascicolo durante tale periodo, la Mediatrice conferma la sua constatazione preliminare secondo cui tale ritardo non è ragionevole alla luce della questione in questione. In tutte le sue attività, la Commissione deve rispettare i principi di buona amministrazione, tra cui l'obbligo di



adottare decisioni entro un lasso di tempo ragionevole.

42. Il Mediatore ritiene che i motivi addotti dalla Commissione per il ritardo siano per lo più imputabili alla Commissione. La Commissione ha sostenuto che il tempo necessario per affrontare questa procedura d'infrazione è dovuto alla complessa situazione giuridica e alla politica nazionale. Chiaramente, le particolarità giuridiche degli Stati federali dell'UE non sono nuove per la Commissione e, in un periodo di 13 anni, il panorama politico nazionale può cambiare più volte. Questa realtà dovrebbe essere presa in considerazione nella strategia della Commissione in materia di gestione di una procedura d'infrazione. Inoltre, il personale della Commissione che si occupa delle denunce di infrazione dispone di una notevole competenza giuridica e dovrebbe essere in grado di affrontare questioni giuridiche complesse in un lasso di tempo ragionevole.

43. Ciò detto, il Mediatore riconosce che la Commissione ha intrapreso una serie di azioni durante il periodo in cui si è occupata di tale procedura. Ciò includeva le azioni volte a garantire che altri Stati membri rispettino il diritto dell'UE alla libertà di stabilimento (tra cui la comunicazione, gli orientamenti e i seminari) e il dialogo diretto con le autorità tedesche, che si è chiaramente intensificato nel corso dell'indagine del Mediatore. Il Mediatore ritiene inoltre che la Commissione sia stata giustificata nel decidere di attendere l'esito dei due procedimenti giudiziari di cui sopra [13], anche se la sospensione di un anno della procedura di infrazione in attesa dell'esito del caso Visser [14] appare lunga.

44. La Commissione ha dichiarato che il ritardo era in parte il risultato della sua scelta di proseguire il dialogo con le autorità tedesche, piuttosto che adottare misure formali nell'ambito della procedura di infrazione. Sebbene la Commissione si sia impegnata a ricorrere al dialogo, ove possibile, per convincere gli Stati membri a rendere la loro legislazione nazionale conforme al diritto dell'UE, essa ha anche fissato l'obiettivo di trattare tempestivamente le denunce e le procedure di infrazione. [15] Certamente, tale dialogo non può essere utilizzato come giustificazione di un ritardo irragionevole nelle fasi amministrative di una procedura di infrazione.

45. Il Mediatore conclude che la Commissione non è stata in grado di giustificare i tredici anni necessari per affrontare le fasi amministrative della procedura di infrazione. **Si tratta di cattiva amministrazione**. Poiché la Commissione ha dichiarato che adotterà una decisione all'inizio del 2023, il Mediatore ha deciso che non avrebbe alcun scopo per formulare una raccomandazione.

Conclusioni

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente constatazione:

La Commissione non è stata in grado di giustificare i tredici anni necessari per affrontare le fasi amministrative della procedura d'infrazione. Si tratta di cattiva amministrazione.

Dato l'impegno della Commissione a prendere una decisione all'inizio del 2023, il



Mediatore la invita a riferire entro la fine di marzo 2023.

I denunciati e la Commissione saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 16.12.2022

[1] Tali stabilimenti sono vietati se un progetto di vendita al dettaglio: a) dovrebbe generare oltre il 30 % del suo fatturato con clienti che vivono al di fuori della città e dell'area circostante ("principio di coerenza"); (B) si prevede che distrugga il 10 % o più del fatturato dei dettaglianti storici ("principio di non deterioramento") e c) il suo spazio di vendita è dedicato in una certa percentuale all'"assortimento pertinente al centro città" come lampade, tappeti, utensili da cucina, ecc. ("principio di integrazione"). La condizione c) si riferisce all'obiettivo politico di proteggere i centri urbani, mentre le condizioni a) e b) alle preoccupazioni economiche.

[2] Il diritto alla libertà di stabilimento è sancito dall'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[3] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123> [Link]

[4] Maggiori informazioni sulle denunce e sulle procedure di infrazione dell'UE:

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en

[5] La sentenza riguardava piani di zonizzazione municipale che implicavano il divieto del commercio al dettaglio di merci non ingombranti (come scarpe e abbigliamento) in una zona geografica situata al di fuori del centro della città. Lo scopo del divieto era quello di mantenere la redditività del centro della città del comune ed evitare la presenza di locali vacanti nella città, nell'interesse di una buona pianificazione urbana e provinciale. La CGUE ha confermato che: il commercio al dettaglio è un servizio e rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi; la direttiva sui servizi si applica agli stabilimenti al dettaglio indipendentemente dal modo in cui gli Stati membri la disciplinano (ad esempio attraverso norme di pianificazione); il divieto di vendere beni non volontari al di fuori del centro città è una restrizione territoriale ai sensi della direttiva sui servizi (articolo 15, paragrafo 2, lettera a); la tutela del centro cittadino può costituire un motivo imperativo di interesse generale, purché sia soddisfatta la condizione di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

C-31/16 *Visser v Raad van de gemeente Appingedam*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175926&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&>
[Link]



[6] Il rapporto di ispezione è disponibile all'indirizzo

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/158614> .

[7] Le conclusioni preliminari del Mediatore sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/158615> [Link]

[8] *Un settore europeo del commercio al dettaglio adatto al XXI secolo*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0219> [Link]

[9] *Guida pratica per promuovere il rilancio e la modernizzazione del settore del piccolo commercio al dettaglio*

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d606c517-4445-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en> [Link]

[10] Relazione sulla riunione tra la Commissione e la squadra investigativa del Mediatore e sull'ispezione dei documenti della Commissione.

[11] L' articolo 258 del TFUE costituisce la base giuridica delle procedure di infrazione.

[12] Oltre alla causa Visser, essa menzionava la causa C-400-08 *Commissione/Spagna* :

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-400/08> .

[13] Il Mediatore ha precedentemente ritenuto che sia ragionevole che la Commissione attenda l'esito di un procedimento giudiziario correlato prima di intraprendere le prossime fasi di una procedura di infrazione: Decisione nei casi 1234/2016/EIS, 1241/2016/EIS, 1717/2016/EIS e 1841/2016/EIS <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/80471> [Link].

[14] I documenti ispezionati dimostrano che, dopo la sentenza nel caso Visser nel 2018, la Commissione è tornata attiva. Ciò ha compreso lo svolgimento di riunioni interne e lo scambio con le autorità tedesche nel 2020 e nel 2021.

[15] Nella comunicazione della Commissione "Diritto dell'UE: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione":

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.018.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A [Link]